

# ORDINE AVVOCATI DI TERNI

## REGOLAMENTO

Per consentire un ordinato svolgimento della pratica forense, determinare e rendere certi i comportamenti dei Praticanti, nell'ovvio rispetto della normativa vigente, si stabilisce:

1 - il primo semestre decorre dalla data della delibera di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati;

2 - il semestre è concluso con la data del deposito in Segreteria del libretto, previsto dall'art. 6 D.P.R. 101/90, delle relazioni, ecc.;

3 - i successivi semestri decorrono dal precedente deposito e si concludono anch'essi alla data del deposito del libretto;

4 - la segreteria non accetta il deposito del libretto prima del compimento dell'intero semestre;

5 - per ogni giorno è consentita una sola udienza ai fini del citato art. 6 a);

6 - dal verbale deve risultare la partecipazione all'udienza medesima, oltre che del Praticante, anche dell'Avvocato presso il quale il Praticante è iscritto;

7 - è valido, ai fini del compimento delle 20 udienze, di cui all'art. 6 n. 1 lettera a) D.P.R. 101/90, solo il verbale di udienza da cui risulti la presenza dell'Avvocato presso il quale il praticante è iscritto e solo per cause nelle quali l'Avvocato è officiato dal cliente;

8 - il Praticante Avvocato con patrocinio è iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio e l'udienza alla quale parteciperà in tale funzione è valida ai fini della pratica forense;

9 - non sono utili i verbali d'udienza dinanzi al Giudice di Pace;

10 - la copia fotostatica dei verbali d'udienza deve essere allegata; ove impossibile, il Praticante dovrà spiegarne il motivo per iscritto;

11 - la relazione di cui al n. 1 dell'art. 7 D.P.R. 101/90 deve essere redatta su un foglio a parte;

# ORDINE AVVOCATI DI TERNI

12 - ogni Avvocato iscritto nell'Albo può consentire lo svolgimento presso il proprio studio professionale della pratica forense ad un solo praticante, salvo che si tratti di discendenti in linea retta: consegue che anche dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica si intende che l'Avvocato abbia ancora un Praticante se non viene richiesta la cancellazione dello stesso:

13 - il Presidente del Consiglio dell'Ordine delega un Consigliere alla vigilanza dei Praticanti; questi avrà il compito di controllare l'effettivo svolgimento della pratica e la regolarità della tenuta del libretto previsto dall'art. 6 D.P.R. 101/90, di apporre la firma sul libretto stesso, di relazionare al Consiglio sullo stato della pratica forense almeno una volta l'anno, in occasione degli esami da Avvocato, per iscritto con apposita relazione ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno:

14 - il Consigliere delegato dovrà riferire al Consiglio ogni caso che esca dalla ordinaria gestione.

\*\*\*\*\*

Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni dell'08.03.1996 e successive del 13.05.1998, 17.11.1998, 16 Aprile 1999 e 18.03.2003.

Il Presidente  
Avv. Renato Chiarantù

